

ALLEGATO " D" al n. 10114 di raccolta

STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A." e, in forma abbreviata, "Castello SGR S.p.A."

Nel corso del presente Statuto "Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A" è indicata anche come "Società".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 La sede della Società potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune ovvero in altri Comuni d'Italia con semplice delibera del Consiglio d'Amministrazione, fermo restando che il trasferimento della sede legale all'estero dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

2.3 Il Consiglio d'Amministrazione potrà istituire, modificare o sopprimere in località diverse dalla sede sociale succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia e, con le necessarie autorizzazioni, anche all'estero.

Articolo 3 - Domicilio

Per ciò che concerne i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione sarà, a tutti gli effetti di legge e di Statuto, quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1 La Società ha per oggetto sociale:

- (i) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione dei fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di

- OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili;
- (ii) la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
 - (iii) l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
 - (iv) la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo anche esteri;
 - (v) lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e degli altri servizi accessori quali previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente;
 - (vi) la prestazione delle attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle Autorità di vigilanza e di controllo.
- 5.2 La Società può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni ai sensi della normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente, nonché compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, che sarà ritenuta utile dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Titolo II

Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni – Recesso

Articolo 6 - Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 3.730.424,00 (tre milioni settecentotrentamila quattrocentoventiquattro virgola zero zero), diviso in n. 3.730.424 (tre milioni settecentotrentamila quattrocentoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, di cui:
- (i) numero 3.730.424 (tre milioni settecentotrentamila quattrocentoventiquattro) azioni ordinarie;
 - (ii) numero 0 (zero) azioni di categoria B come disciplinate dal presente statuto.
- 6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio d'Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 cod. civ., anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese azioni prive del diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato o subordinato nei limiti consentiti dalla legge).
- 6.3 Le Azioni di Categoria B sono subordinate nel diritto di godimento di utili e riserve distribuiti da Castello SGR (e/o di ripartizione dell'attivo, in caso di liquidazione della Società) rispetto alle azioni ordinarie, in misura tale per cui eventuali distribuzioni di utili e riserve (e/o di ripartizione dell'attivo, in caso di liquidazione della Società) saranno riservate in via esclusiva alle azioni ordinarie per un ammontare pari al 95% (novantacinque per cento) del valore di tali distribuzioni, mentre per il

residuo 5% (cinque per cento) le Azioni di Categoria B concorreranno nel relativo godimento, pro quota con le azioni ordinarie. Le Azioni di Categoria B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie nel caso in cui siano cedute alla società Castello SGR o nel caso di cessione a favore di Soci (diversi dal cedente) della medesima Società; la conversione automatica opera in rapporto di 1:1 (una azione ordinaria contro una Azione di Categoria B).

In caso di aumento di capitale sociale, qualora un azionista titolare di Azioni di Categoria B sottoscriva azioni ordinarie, le azioni ordinarie sottoscritte dal titolare di Azioni di Categoria B si convertiranno automaticamente in Azioni di Categoria B; la conversione automatica opera in rapporto di 1:1 (un'Azione di Categoria contro una azione ordinaria sottoscritta)

In caso di aumento di capitale sociale, qualora un azionista titolare di azioni ordinarie sottoscriva Azioni di Categoria B, le azioni di Categoria B sottoscritte dal titolare di azioni ordinarie si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie; la conversione automatica opera in rapporto di 1:1 (una azione ordinaria contro una Azione di Categoria B sottoscritta).

A fronte della conversione automatica delle azioni, secondo quanto previsto dal presente Statuto, l'organo amministrativo è autorizzato a depositare al Registro Imprese lo Statuto con l'indicazione delle azioni aggiornate.

Le Azioni di Categoria B, salvo quanto previsto nel presente Articolo 6.3, hanno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie e sono, tra l'altro, soggette alla medesima disciplina statutaria inerente la circolazione delle partecipazioni.

Articolo 7 - Azioni

- 7.1 Le azioni sono indivisibili e nominative; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Non possono essere emesse azioni a voto plurimo. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
- 7.2 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.
- 7.3 Fermo quanto indicato al precedente articolo 6.3 in relazione alla conversione automatica delle Azioni di Categoria B, il trasferimento delle azioni (tanto ordinarie quanto di Categoria B) per atto tra vivi, a qualsiasi titolo giuridico, è sottoposto ai limiti e alle condizioni di cui agli Articoli 8 e 9 del presente Statuto. Il trasferimento *mortis causa* delle azioni è sottoposto alle condizioni di cui all'Articolo 8 del presente Statuto. Ai fini del presente Statuto con il termine "trasferimento" si intende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, ivi inclusi la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione di azienda o di ramo di azienda, la vendita forzata, la vendita in blocco, la fusione, la scissione o la liquidazione della Società, in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni.

Articolo 8 - Gradimento

- 8.1 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo giuridico delle azioni a società che, direttamente o indirettamente, controllano i Soci, sono controllate dai Soci ovvero sono soggette al comune controllo di uno o più Soci, è richiesto il gradimento del Consiglio d'Amministrazione. Pertanto, il Socio che intenda trasferire a qualsiasi titolo giuridico le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente ed in copia agli altri Soci la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni che intende alienare. Il Consiglio d'Amministrazione, convocato dal Presidente al fine di esprimersi sul gradimento, dovrà quindi, senza indugio, assumere la relativa deliberazione di gradimento o di diniego di gradimento. Una volta assunta la deliberazione inerente il gradimento, il Consiglio d'Amministrazione dovrà comunicare mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio del Socio che intende trasferire le proprie azioni e, per conoscenza, anche agli altri Soci la decisione sul gradimento.
- 8.2 Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del Consiglio d'Amministrazione della comunicazione con cui il Socio ha richiesto il gradimento, a tale Socio non pervenga alcuna comunicazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà liberamente dar corso al trasferimento delle azioni.
- 8.3 Qualora, invece, il gradimento venga negato, le Società – nel rispetto dei limiti di legge – ovvero gli altri Soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'articolo 2437-ter cod. civ. A tal fine, il Consiglio d'Amministrazione, nella medesima comunicazione con la quale ha negato il gradimento, comunicherà al Socio la volontà di acquistare le sue azioni da parte della Società ovvero dei Soci, ed il trasferimento delle azioni a favore della Società o dei Soci, previo l'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti che fossero eventualmente richieste dalla normativa di riferimento, dovrà essere perfezionato entro novanta giorni successivi alla posteriore tra (a) la data di ricevimento della predetta comunicazione e (b) la data di rilascio dell'ultima delle autorizzazioni delle autorità competenti, qualora richieste.

Articolo 9 - Prelazione

- 9.1 Le azioni della Società sono trasferibili, sia a titolo gratuito che oneroso, a terzi, nel rispetto del diritto di prelazione come di seguito disciplinato.
- 9.2 Qualora un Socio intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni a terzi (di seguito, l'"**Offerente**"), egli dovrà comunicare agli altri Soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di trasferire le azioni, il prezzo richiesto per ciascuna azione, il numero di azioni che intende trasferire (di seguito, le "**Azioni**"), il nome dell'acquirente e ogni altra

informazione necessaria per l'identificazione dello stesso, la forma di corrispettivo e gli altri termini e condizioni pattuiti con l'acquirente sulla base dei quali l'Offerente è disposto ad effettuare il trasferimento (di seguito, l'"**Offerta**"). Copia di tale comunicazione dovrà essere inviata, con lo stesso mezzo, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

- 9.3 Ciascuno dei Soci potrà esercitare la prelazione mediante comunicazione da inviare entro sessanta giorni dal ricevimento dell'Offerta a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Offerente nonché in copia al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Nella comunicazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni, a pena di decadenza dal diritto di prelazione.
- 9.4 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dopo aver accertato che tutti i Soci abbiano ricevuto la comunicazione e la conformità dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di essi ai sensi del precedente paragrafo, comunicherà ai Soci, compreso l'Offerente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 9.3, l'esercizio o meno del diritto di prelazione.
- 9.5 I Soci che hanno validamente esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente Articolo 9, avranno quindi l'obbligo di acquistare dall'Offerente, il quale avrà l'obbligo di trasferire a costoro le Azioni.
- 9.6 Qualora:
- (i) uno o più Soci nella comunicazione abbiano dichiarato di non essere d'accordo sul prezzo indicato nell'Offerta; ovvero
 - (ii) l'Offerta riguardi la costituzione sulle Azioni di diritti di usufrutto e/o di pegno; ovvero
 - (iii) il trasferimento della Azioni avvenga (a) a titolo gratuito ovvero (b) a fronte di un corrispettivo non in denaro, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale ovvero (c) quando le Azioni vengano vendute, permutate o conferite o comunque trasferite unitamente ad altri beni dell'Offerente o di terzi (eccezion fatta per il caso di espropriazione forzata, nel quale i Soci avranno solo il diritto ad essere preferiti pagando il prezzo di aggiudicazione entro sessanta giorni di calendario dalla comunicazione da effettuarsi a cura dell'aggiudicatario),

in tali casi il prezzo verrà determinato ai sensi dell'articolo 1349 cod. civ. da un esperto scelto di comune accordo tra i Soci che hanno esercitato la prelazione e l'Offerente entro trenta giorni di calendario successivi alla scadenza del termine per esercitare la prelazione, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale ove la Società ha sede legale, su ricorso della parte più diligente entro i quindici giorni successivi. L'esperto così nominato dovrà comunicare le proprie determinazioni in relazione al valore delle Azioni offerte in prelazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico. La decisione dell'esperto sarà

definitiva ed inappellabile. Ai fini della determinazione del valore delle Azioni, l'esperto dovrà applicare i criteri di valorizzazione di cui all'articolo 2437-ter cod. civ.

- 9.7 Gli onorari dell'esperto di cui al paragrafo che precede saranno sostenuti in misura uguale tra i Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e l'Offerente. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione, comunicherà ai Soci ed all'Offerente la valutazione dell'esperto.
- 9.8 Qualora più Soci esercitino il diritto di prelazione ad essi spettante, le Azioni saranno ripartite in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società; ai presenti fini, il capitale sociale cui ci si riferisce si riterrà costituito dal totale delle azioni della Società dedotte quelle poste in vendita e quelle altre appartenenti all'Offerente non poste in vendita.
- 9.9 Il prezzo del trasferimento, nel caso di cui al paragrafo 9.6, punto (i), sarà il più basso tra il prezzo indicato nell'Offerta ed il prezzo determinato dall'esperto e, nel caso di cui al paragrafo 9.6, punti (ii) e (iii), sarà il prezzo determinato dall'esperto.
- 9.10 Il trasferimento delle Azioni, che sarà in ogni caso subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti che fossero eventualmente richieste dalla normativa di riferimento, nonché il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire:
- (i) al prezzo e con le modalità di pagamento indicati nell'Offerta, entro trenta giorni successivi alla posteriore tra (a) la data di ricevimento da parte dell'Offerente della comunicazione di cui al paragrafo 9.4 del presente Statuto e (b) la data di rilascio dell'ultima delle autorizzazioni delle autorità competenti, qualora richieste dalla normativa di riferimento;
 - (ii) nei casi previsti al paragrafo 9.6 del presente Statuto, ai termini ed alle condizioni indicati nel medesimo paragrafo 9.6 e nel paragrafo 9.9, entro trenta giorni successivi alla posteriore tra (a) la data in cui il Presidente del Consiglio d'Amministrazione comunica ai Soci la determinazione dell'esperto e (b) la data di rilascio dell'ultima delle autorizzazioni delle autorità competenti, qualora richieste dalla normativa di riferimento.
- 9.11 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, conformemente a quanto previsto al paragrafo 9.3, l'Offerente sarà liberato da qualsiasi obbligo nei confronti degli altri Soci e potrà liberamente trasferire le Azioni all'acquirente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 9.4, purché ai medesimi termini e condizioni indicati nell'Offerta.
- 9.12 In ogni caso l'acquirente avente causa per effetto di un trasferimento posto in essere in violazione del presente Articolo 9 non sarà iscritto nel libro soci della Società, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali inerenti le Azioni e non potrà, a sua volta, trasferire le Azioni con effetto verso la Società se non ai sensi e nei termini di cui al presente Articolo 9. Pertanto, gli Amministratori dovranno astenersi dall'effettuare l'iscrizione a libro soci di tale terzo nel caso di trasferimento effettuato in violazione del presente Articolo 9.

- 9.13 I Soci avranno altresì un diritto di prelazione in caso di trasferimento dei diritti di opzione a seguito di aumento di capitale, obbligazioni convertibili e warrant. Varranno a questo proposito le disposizioni che precedono per l'esercizio del diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni.
- 9.14 Il diritto di prelazione di cui al presente Articolo 9 non opera: (i) nel caso di trasferimento delle azioni tra Soci e (ii) nel caso di trasferimento delle azioni a favore di società che, direttamente o indirettamente, controllano o che sono controllate dai Soci o che siano soggette al comune controllo dei Soci.

Articolo 10 - Titoli Rappresentativi

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari nominativi. I Soci hanno diritto di ottenere certificati azionari rappresentativi anche di più azioni. Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Articolo 11 - Apporti e Finanziamenti dei Soci

I versamenti in denaro effettuati dai Soci possono essere effettuati nei limiti di legge:

- (a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto alla restituzione;
- (b) sotto forma di finanziamento fruttifero od infruttifero con naturale diritto a restituzione, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile.

Articolo 12 - Obbligazioni

- 12.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o *cum warrant*.
- 12.2 L'emissione di obbligazioni, là dove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'emissione di obbligazioni convertibili o *cum warrant* è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-*bis* cod. civ. e dalle altre disposizione di legge applicabili.
- 12.3 L'Assemblea può delegare al Consiglio d'Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto all'articolo 2420-*ter* cod. civ. e dalle altre disposizione di legge applicabili.

Articolo 13 - Recesso

- 13.1 I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso, a norma dell'articolo 2437, secondo comma, cod. civ., non spetta per le delibere riguardanti:
- (a) la proroga del termine di durata della Società;
 - (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.2 Qualora l'organo amministrativo sia a conoscenza di un fatto che legittima il recesso, diverso da una delibera dell'Assemblea, dovrà darne comunicazione ai Soci entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
- 13.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
- 13.4 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci.
- 13.5 Nel caso di recesso, ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ., il rimborso delle azioni da parte della Società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della redditività, della posizione sul mercato, nonché di ogni circostanza al fine della determinazione del valore delle azioni. In caso di disaccordo, il valore di liquidazione è determinato da relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha sede legale. Il rimborso dovrà avvenire mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri Soci o mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga al disposto dell'articolo 2357 cod. civ. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale.

Titolo III

Assemblea

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea, costituzione ed oggetto

- 14.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 14.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
- 14.3 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina e revoca i Consiglieri d'Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente; conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile sulla Società; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo del soggetto a cui è demandato il controllo contabile; delibera l'azione di responsabilità dei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- 14.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite per legge.

- 14.5 L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione nelle sede sociale o altrove, purché in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea o in Svizzera, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione viene comunicato agli aventi diritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera semplice consegnata a mani e restituita in copia sottoscritta per ricevuta, telefax, e-mail, con modalità tali da assicurare la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza ed eventualmente del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza di seconda convocazione, nonché le materie poste all'ordine del giorno.
- 14.6 Anche in mancanza delle formalità di cui al paragrafo 14.5, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso le deliberazioni assunte andranno tempestivamente comunicate ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.
- 14.7 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Peraltro, ove la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali ultime ipotesi, gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 cod. civ.
- 14.8 L'Assemblea ordinaria approva:
- (a) le politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
 - (b) le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Collegio Sindacale;
 - (c) in sede di approvazione delle politiche di cui alla precedente lettera (a), le proposte di fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nei limiti normativi tempo per tempo vigenti;
 - (d) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione."
- 14.9 Le Assemblee in sede straordinaria possono essere convocate quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purché nel rispetto del disposto dell'articolo 2372 cod. civ.

Articolo 16 - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

- 16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore Delegato, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina il segretario, anche non Socio. Nei casi previsti dalla legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio. Il verbale dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2375 cod. civ.
- 16.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed il numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione.
- 16.3 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:
- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con le maggioranze di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se adottate con le maggioranze di legge.

Titolo IV

Amministrazione

Articolo 18 - Composizione e nomina del Consiglio d'Amministrazione

- 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 11 (undici) membri, anche non Soci.
- 18.2 Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, essendo inteso che gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel triennio. Gli Amministratori sono rieleggibili.
- 18.3 Almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere qualificabili come amministratori indipendenti, e come tali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 18.4 Gli Amministratori vengono nominati secondo le disposizioni che seguono.
- 18.5 La nomina degli Amministratori avviene, ferme le ipotesi di cui ai paragrafi 18.8 e 18.9 del presente Articolo, sulla base di liste. A tal fine, ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste possono essere presentate singolarmente da ciascun Socio oppure congiuntamente da più Soci tra i quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma primo, punto 1) cod. civ. E' pertanto esclusa la presentazione di liste da parte di più Soci in via tra loro congiunta ove tra di essi non sussista detto rapporto di controllo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 18.6 Le liste potranno essere depositate presso la sede della Società prima dell'Assemblea ovvero potranno essere presentate nel corso della stessa.
- 18.7 Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:
- (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti cinque Amministratori, secondo l'ordine in cui compaiono nella lista medesima, uno dei quali dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 18.3 del presente Articolo. Pertanto, ove tra i primi cinque candidati di tale lista non sia compreso un Amministratore indipendente, il quinto sarà sostituito da quello collocato successivamente nell'ordine della lista, che sia in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
 - (b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggiore numero di voti, saranno tratti tre Amministratori, secondo l'ordine in cui compaiono nella lista medesima, uno dei quali dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 18.3 del presente Articolo. Pertanto, ove tra i primi tre candidati di tale lista non sia compreso un Amministratore indipendente, il terzo sarà sostituito da quello collocato successivamente nell'ordine della lista, che sia possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- (c) da ciascuna delle liste che avranno ottenuto, rispettivamente, il terzo, il quarto ed il quinto maggiore numero di voti, sarà tratto un Amministratore, così da completare il numero complessivo di 11 (undici) previsto nel comma 18.1 del presente Articolo.
- 18.8 Qualora per qualunque ragione mediante l'applicazione della procedura di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo non sia completato il Consiglio di Amministrazione, alle residue nomine provvederà l'Assemblea deliberando con la maggioranza di cui all'Articolo 17.
- 18.9 La procedura di lista di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo non trova applicazione per il caso in cui l'intero Consiglio di Amministrazione venga nominato dall'Assemblea con votazione unanime da parte dell'intero capitale sociale avente diritto al voto.

Articolo 19 - Nomina e poteri del Presidente del Consiglio d'Amministrazione

- 19.1 Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente con potere di sostituzione del Presidente nei casi di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, ai quali potranno essere attribuiti, nei limiti di legge e del presente Statuto, particolari poteri sulla base di specifiche deleghe.
- 19.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio d'Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le riunioni del Consiglio d'Amministrazione saranno presiedute dal Vice-Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in difetto, dal Consigliere designato a maggioranza.
- 19.3 Il segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche fra le persone estranee al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 20 - Riunioni del Consiglio d'Amministrazione

- 20.1 Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede della Società, od altrove purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo reputi necessario ovvero in ogni caso in cui ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato. Fermi i poteri riservati all'organo di controllo, la convocazione è fatta dal Presidente per via telematica, per telefax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del terminale, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire

oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considererà tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il segretario.

- 20.3 Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 22 - Poteri del Consiglio d'Amministrazione

- 22.1 Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.
- 22.2 Sono altresì di competenza del Consiglio d'Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., relative a:
- (a) fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* cod. civ., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-*ter* cod. civ.;
 - (b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - (c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - (d) indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
 - (e) riduzione del capitale sociale a seguito di recesso;
 - (f) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 23 - Amministratore Delegato - Comitato Esecutivo

- 23.1 Il Consiglio d'Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e/o ad un Comitato Esecutivo, fissandone le attribuzioni a norma di legge, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 cod. civ.
- 23.2 Il Consiglio d'Amministrazione può altresì delegare particolari funzioni e speciali incarichi al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più Amministratori, al Direttore Generale, ove nominato, e agli altri funzionari della Società.
- 23.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni centottanta giorni al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa il generale andamento della gestione e la

sua prevedibile evoluzione nonché circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

- 23.4 Il Consiglio d'Amministrazione e, ove rispettivamente nominati, l'Amministratore Delegato ed il Comitato Esecutivo possono nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.
- 23.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e compensi.

Articolo 24 - Compenso degli Amministratori

- 24.1 Ai membri del Consiglio d'Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, l'Assemblea dei Soci può riconoscere un compenso annuo determinato in conformità all'articolo 2389 cod. civ. Fermo quanto previsto al precedente art 14.8, è fatto, peraltro, salvo il disposto dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ. per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, remunerazione che potrà essere determinata del Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in difetto di delibera dell'Assemblea che stabilisca il compenso spettante all'intero Consiglio d'Amministrazione anche per quanto concerne il compenso per incarichi speciali ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, cod. civ.
- 24.2 L'Assemblea dei Soci può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Titolo V

Firma e rappresentanza sociale

Articolo 25 - Rappresentanza

- 25.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.
- 25.2 All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ove nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Titolo VI

Organi di controllo

Articolo 26 - Collegio Sindacale

- 26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Per la determinazione del compenso del Collegio Sindacale, la durata dell'incarico, le funzioni ed i requisiti dei suoi componenti si osservano le norme di legge.
- 26.2 I Sindaci effettivi e supplenti vengono nominati secondo le disposizioni che seguono.
- 26.3 La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti avviene, ferme le ipotesi di cui ai paragrafi 26.6 e 26.7 del presente Articolo, sulla base di liste. A tal fine, ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste possono essere presentate singolarmente da ciascun Socio oppure congiuntamente da più Soci tra i quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma primo, punto 1) cod. civ. E' pertanto esclusa la presentazione di liste da parte di più Soci in via tra loro congiunta ove tra di essi non sussista detto rapporto di controllo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 26.4 Le liste potranno essere depositate presso la sede della Società prima dell'Assemblea ovvero potranno essere presentate nel corso della stessa.
- 26.5 Alla elezione dei Sindaci si procederà come segue:
- (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti un Sindaco effettivo, che avrà altresì il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente, secondo l'ordine in cui compaiono nella lista medesima;
 - (b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggiore numero di voti, saranno tratti un Sindaco effettivo ed un sindaco supplente, secondo l'ordine in cui compaiono nella lista medesima;
 - (c) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggiore numero di voti, sarà tratto un Sindaco effettivo nella persona del capolista della lista medesima, così da completare il numero complessivo di 3 (tre) previsto nel comma 26.1 del presente Articolo.
- 26.6 Qualora per qualunque ragione mediante l'applicazione della procedura di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo non sia completato il Collegio Sindacale, alle residue nomine provvederà l'Assemblea deliberando con la maggioranza di cui all'Articolo 17.
- 26.7 La procedura di lista di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo non trova applicazione per il caso in cui l'intero Collegio Sindacale venga nominato dall'Assemblea con votazione unanime da parte dell'intero capitale sociale avente diritto al voto.
- 26.8 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione di norme che disciplinano l'attività della Società.
- 26.9 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 27 – Controllo contabile

Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'Albo tenuto dalla Consob ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Titolo VII **Bilancio ed utili**

Articolo 28 -Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 29 - Destinazione degli utili

- 29.1 Gli utili dell'esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota prevista dalla legge a favore della riserva legale, saranno attribuiti alle azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art 6.3 del presente statuto, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 29.2 Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio d'Amministrazione.
- 29.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Titolo VIII **Scioglimento**

Articolo 30 - Liquidazione

- 30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente Statuto, fissa le modalità di liquidazione e provvede alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.
- 30.2 Il Consiglio d'Amministrazione cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'articolo 2487-*bis* cod. civ.

Titolo IX
Controversie

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci e/o tra i Soci e la Società nonché tra la Società e gli eredi di un Socio defunto o tra questi ultimi e gli altri Soci, nonché qualsiasi controversia tra Soci, Società, eredi di un Socio defunto ed Amministratori e Sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, indipendentemente dal numero delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale; il collegio sarà composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Titolo X
Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvio

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Per allegato:

F.to GIOVANNI RAIMONDI

NICOLA CINELLI

FABIO GASPARE PANTE'